



## PROVINCIA DI VERONA

### Settore Servizi in Campo Ambientale

#### Servizio Gestione Ambientale

**OGGETTO:** Autorizzazione, con validità fino al 16 ottobre 2027, all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in via Castellaro n. 2720 nel comune di Zimella (VR) e gestito dalla ditta Rottami Garzon s.r.l.

#### Determinazione n. 930 del 23/03/2023

#### Il Dirigente

**Decisione** Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. autorizza la ditta Rottami Garzon s.r.l., con sede legale ed operativa in Via Castellaro n. 2720 nel comune di Zimella (VR), all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti metallici speciali non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì:
  - 1) autorizzazione allo scarico nello scolo consortile Castellaro delle acque meteoriche di dilavamento piazzali in uscita dal sedimentatore;
2. dispone che il presente provvedimento abbia validità massima fino al 16 ottobre 2027.

**Fatto** Con determinazione n. 4560/16 del 28 novembre 2016 la Provincia ha approvato il progetto e autorizzato la realizzazione di un nuovo impianto per il recupero di rifiuti metallici speciali non pericolosi mediante messa in riserva, selezione, cernita, adeguamento volumetrico, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 3/2000, della ditta Rottami Garzon s.r.l. con sede legale in via Baffa n. 751/1 e sede operativa in via Castellaro snc, in Comune di Zimella. Con determinazione n. 840/17 del 02 marzo 2017 la Provincia ha preso atto delle modifiche non sostanziali apportate all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi della ditta Rottami Garzon s.r.l. sede operativa via Castellaro snc in Comune di Zimella. Con determinazione n. 4059/17 del 23/10/2017 la Provincia ha autorizzato fino al 16 ottobre 2022 l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali metallici non pericolosi della ditta Rottami Garzon s.r.l. sito in via Castellaro snc nel comune di Zimella (VR). Con determinazione n. 4191/18 del 17/12/2018 la Provincia ha modificato le prescrizioni contenute nella determinazione n. 4059/17 del 23/10/2017 relativa all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali metallici non pericolosi della ditta Rottami Garzon s.r.l. sito in via Castellaro 2720 nel comune di Zimella (VR). Con determinazione n. 2833/20 del 11/11/2020 la Provincia ha escluso con prescrizioni dalla procedura di impatto ambientale il progetto di modifica per l'ampliamento della quantità

massima di rifiuti trattabili nell'impianto di recupero rifiuti speciali metallici non pericolosi della ditta Rottami Garzon s.r.l. sito in via Castellaro 2720 nel comune di Zimella (VR).

Con nota prot. 30073 del 4 giugno 2021 la ditta Rottami Garzon s.r.l. ha inviato alla Provincia varia documentazione integrativa comprendente la nuova proposta di planimetria dell'impianto di recupero rifiuti speciali metallici non pericolosi sito in via Castellaro 2720 nel comune di Zimella (VR).

Con nota prot. 45925 del 08/09/2021 Arpav ha inviato alla Provincia il proprio parere obbligatorio e vincolante in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).

Con determinazione n. 3897/21 del 31/12/2021 la Provincia ha approvato il progetto ed autorizzato la realizzazione di una modifica sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti speciali metallici non pericolosi della ditta Rottami Garzon s.r.l. sito in via Castellaro 2720 nel comune di Zimella (VR).

Con nota prot. 6474 del 10 febbraio 2022 la ditta Rottami Garzon s.r.l. ha inviato alla Provincia comunicazione di avvio dell'impianto di recupero rifiuti speciali metallici non pericolosi sito in via Castellaro 2720 nel comune di Zimella (VR) in esercizio provvisorio.

Con nota prot. 28998 del 9 giugno 2022 la ditta Rottami Garzon s.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali metallici non pericolosi sito in via Castellaro 2720 nel comune di Zimella (VR).

**Motivazione** Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014)
- Regolamento del Consiglio dell'Unione europea 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue "Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio" (Reg.Cons. n. 333/2011/Ue);
- Regolamento della Commissione dell'Unione Europea 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue "Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio" (Reg.Comm. n. 715/2013/Ue)
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000);
- legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e s.m.i. (l.r. n. 4/2016);
- articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i. (l.r. n. 33/1985);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1400 del 29 agosto 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014" (d.G.R.V. n. 1400/2017);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014);

- deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 41/2022 del 23 febbraio 2022 “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006. Revisione Gennaio 2022” (delibera SNPA n. 41/2022);
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. (d.lgs. n. 159/2011);
- articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 43 del 24 dicembre 2021 ha conferito al dott. Paolo Malesani l’incarico di dirigente del Settore servizi in campo ambientale.

La decisione si fonda sull’istruttoria svolta dallo scrivente ufficio che ha verificato il rispetto da parte della ditta dell’iter previsto dalla normativa per l’esercizio definitivo dell’impianto.

Dalla documentazione agli atti non sono ravvisabili impedimenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.

**Obblighi da rispettare**

La ditta Rottami Garzon s.r.l. è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nell’allegato Quadro prescrittivo e nel parere ARPAV prot. 45925 del 08/09/2021, allegati parti integranti della presente determinazione.

**Avvertenze**

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione di indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell’evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell’organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell’articolo 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- 1) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

L’efficacia dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia in relazione a quanto previsto dalle suddette deliberazioni della Giunta Regionale.

La mancata prestazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

La presente determinazione costituisce unicamente autorizzazione in merito al profilo ambientale e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 e successive modifiche e integrazioni.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione fissata al 16 ottobre 2027.

Il presente provvedimento è trasmesso alla ditta Rottami Garzon s.r.l., al Comune di Zimella, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 "Scaligera" nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

**Imposta di bollo**

Obbligo assolto con marche da bollo n. 01211197483499 dell'8 marzo 2023 e n. 01211197483487 dell'8 marzo 2023, che la ditta dichiara annullate per lo scopo e conservate in originale.

**Ricorso**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO  
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD